



## **Comune di Catania**

### **REGOLAMENTO**

# **Del servizio di assistenza igienico personale per i soggetti portatori di handicap ed interventi economici per il trasporto degli alunni in condizione di handicap.**

#### **TITOLO I°**

##### **Art. 1**

#### **BENEFICIARI**

Possono accedere al servizio di assistenza igienico personale gli alunni residenti in condizioni di handicap, iscritti e frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, che per la natura e gravità dell' handicap medesimo subiscono riduzione dell'autonomia personale con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli atti elementari della vita.

Possono, altresì, accedere al servizio di cui sopra gli alunni in condizione di handicap non residenti, previa attuazione di protocollo d'intesa con i Comuni di provenienza.

##### **Art. 2**

#### **MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO**

L'accertamento delle condizioni di portatore di handicap, nonché della natura e grado dell' handicap stesso è effettuato dall'Amministrazione Comunale a mezzo della competente Azienda Unità Sanitaria Locale n°3 la quale deve specificare se i potenziali utenti del servizio sono in possesso dei requisiti sanitari di cui sopra.

##### **Art. 3**

#### **NATURA DEL SERVIZIO ED ORARIO DI LAVORO**

Il servizio specificatamente previsto dalle LL.RR. 68/81 e 16/86 consiste in tutti quegli atti di assistenza ed igiene personale che si renderanno necessari durante le attività

scolastiche sia che esse si svolgano nella sede della scuola, sia che si svolgano al di fuori di essa, secondo le esigenze di ciascun alunno possibilmente concordate con le famiglie interessate e le richieste del personale docente compresi il prelievo e l'accompagnamento di fronte l'edificio scolastico.

Nelle scuole interessate, il servizio di assistenza igienico personale sarà attuato per tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni, esso avrà inizio alle ore 8.15 e cesserà al termine delle lezioni.

Nelle scuole a tempo pieno il servizio di cui sopra durerà fino al termine delle lezioni pomeridiane.

L'operatore addetto al servizio, quando non direttamente impegnato nell'assistenza all'alunno o agli alunni per i quali è stato assegnato, può a giudizio della Direzione scolastica, essere utilizzato per l'assistenza ad altri alunni portatori di handicap, anche se autosufficienti.

#### **Art. 4**

### **ACCESSO GRATUITO AL SERVIZIO**

Trattandosi di servizio diretto a favorire la frequenza scolastica e, quindi, garantire il diritto allo studio, il servizio è gratuito per tutti gli aventi diritto a prescindere dal reddito familiare.

#### **Art. 5**

### **FONTI DI FINANZIAMENTO**

Alla copertura della spesa occorrente per l'espletamento del servizio il Comune provvederà con le assegnazioni spettantegli ai sensi della L.R. n° 22/1986.

#### **Art. 6**

### **ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO**

L'istanza per l'ammissione al servizio di assistenza igienico personale dovrà essere prodotta in carta libera dal capo famiglia o, in caso di impedimento dello stesso, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap:

Essa corredata dalla sottoelencata documentazione, dovrà essere prodotta entro il 30.7 di ogni anno al XX° Settore Servizi Sociali Via Etna 351.

- Certificazione attestante il tipo e il grado dell' handicap rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n°3 integrata dalla diagnosi funzionale pertinente il servizio in questione;

- Certificato di iscrizione scolastica;

Sempre entro il 30.7 di ogni anno, da parte delle Direzioni scolastiche interessate al servizio di assistenza igienico personale, dovrà pervenire richiesta del servizio sopra specificato, corredata da elenco degli alunni bisognevoli di tale tipo di assistenza.

Le istanze e tutti i documenti ad esse relativi vanno acquisiti in esenzione di bollo in quanto riferite a prestazioni assistenziali.

## **Art. 7**

### **PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO**

Il Competente Ufficio del Settore Servizi Sociali, entro 30 giorni dalla acquisizione delle istanze e degli esiti degli accertamenti predisporrà, l'elenco dei richiedenti aventi diritto al servizio in base al livello di gravità dell' handicap certificato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 competente.

## **Art. 8**

### **CONTROLLI SUGLI EFFETTI DELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione Comunale, con periodicità trimestrale, provvede:

- A mezzo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 ad accertare se il servizio effettuato risulti confacente al tipo e grado dell'handicap dell'alunno;
- A mezzo del competente Servizio del XX° Settore "Servizi Sociali" a verificare i risultati complessivi dell'intervento e la corrispondenza delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste.
- Ad acquisire con periodicità mensile la certificazione scolastica attestante la presenza degli operatori nelle scuole, vidimata dalle Autorità scolastiche e seguita da una breve relazione sull'attuazione del servizio.

## **Art. 9**

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Per le unità di personale indispensabili all'espletamento del servizio si provvederà come segue:

- Personale comunale di ruolo in via prioritaria;
- Personale straordinario assunto ai sensi della L.R. n° 175/1979 solo in casi eccezionali;
- Affidamento del servizio ad Associazioni di volontariato e cooperative che siano regolarmente iscritte agli appositi Albi Regionali qualora esistenti.

## **Art. 10**

### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio dovrà prevedere in particolare:

- a) I servizi affidati ed i limiti minimi e massimi complessivi di erogazione delle relative prestazioni;
- b) Gli operatori da impegnare n° 1 per ogni plesso scolastico nel quale risultano inseriti almeno n° 4 alunni non autosufficienti;

Nel caso in cui nel plesso scolastico risultino inseriti meno di 4 soggetti, non autosufficienti il Competente Ufficio del Settore Servizi Sociali di concerto con le autorità scolastiche e previo consenso delle famiglie interessate, opererà per il raggruppamento in uno stesso plesso del numero di alunni previsto (almeno 4) per l'assegnazione di un operatore.

Se la condizione sopra descritta non potesse attuarsi, il Comune trattandosi di servizio che consente all'alunno portatore di handicap, l'esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente garantito provvederà ugualmente all'assegnazione

dell'operatore, per il servizio di assistenza igienico personale anche in presenza di un numero inferiore di alunni in condizione di handicap.

- c) I corrispettivi pattuiti ed i casi di aumento e riduzione degli stessi;
- d) I tempi di durata dell'affidamento e rescissione del contratto;
- e) Prestazione da parte dell'affidatario a titolo oneroso prima della stipula del contratto, di una cauzione pari al 5% del corrispettivo annuo ad esso contrattualmente dovuto. Tale cauzione deve essere prestata mediante polizze fidejussorie rilasciate da Istituti bancari o assicurativi a ciò abilitati in base alla vigente normativa. L'Amministrazione Comunale potrà procedere ad incamerare la suddetta cauzione in caso di rescissione del Contratto per colpa imputabile all'affidatario.

## **INTERVENTI ECONOMICI FINALIZZATI AL TRASPORTO DEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI HANDICAP**

### **TITOLO II°**

#### **Art. 11**

#### **BENEFICIARI**

Possono accedere al beneficio i soggetti residenti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale iscritti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole professionali o i Centri Socio-Educativi convenzionato con Enti Pubblici o che usufruiscono di prestazioni riabilitative presso Istituti convezionati con l'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 e non risultano beneficiari del servizio di trasporto di cui all'art. 5 della L.R. 16/86.

La concessione dell'intervento economico si pone in alternativa al servizio di trasporto gratuito, contemplato dalla legge L.R. 16/86, per cui avrà validità fino a quando l'Amministrazione non istituirà il servizio sopra richiamato con idonei mezzi di trasporto.

Tale intervento è compatibile con gli eventuali servizi di aiuto domestico o sostegno economico concesso in alternativa all'aiuto domestico.

#### **Art. 12**

#### **MISURA DEL CONTRIBUTO**

La misura del contributo, rapportata al periodo di effettiva frequenza, è fissata come segue:

£.1.730 al giorno per gli alunni il cui handicap consente l'uso del mezzo pubblico di trasporto o che, pur non rientrando in tale fattispecie, sono trasportati a cura e spese di altri Enti, Organizzazioni, Aziende etc;

£.11.538 al giorno per:

- A) Alunni il cui handicap non consente l'uso del mezzo pubblico di trasporto, purchè non autosufficienti nella deambulazione, fatti salvi i casi specifici di soggetti che seppur deambulanti, vengono riconosciuti inidonei ad usare il mezzo pubblico dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3.
- B) Alunni, che pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente capoverso, sono costretti a frequentare, per motivi connessi all' handicap e per comprovate esigenze, scuole fuori del distretto di appartenenza particolarmente attrezzate ed adeguate alle esigenze educative e didattiche di tali alunni.

£. 1.730 al giorno per i soggetti portatori di handicap frequentanti i Centri Socio-Educativi convenzionati con Enti Pubblici, o che usufruiscono di prestazioni riabilitative presso Istituti convenzionati con l'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 e non risultano beneficiari del Servizio di Trasporto di cui all'art. 5 della L.R. 16/86, le cui condizioni consentono l'uso del mezzo pubblico di trasporto;

£. 11.538 al giorno per i soggetti che frequentano i centri Socio-Educativi o che usufruiscono di prestazioni riabilitative presso Istituti convenzionati con l'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 e non risultano beneficiari del Servizio di Trasporto di cui all'art. 5 della L.R. 16/86, le cui condizioni non consentono l'uso del mezzo pubblico di trasporto;

### **Art. 13**

## **FONTI DI FINANZIAMENTO**

Alla copertura della spesa occorrente per far fronte all'intervento economico sopra richiamato il Comune provvederà con le assegnazioni spettantegli ai sensi della L.R. n° 22/86.

### **Art. 14**

## **ISTANZA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI**

L'istanza per l'ammissione ai benefici contemplati nel presente regolamento, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta in carta libera dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

Essa dovrà essere prodotta entro e non oltre il 30.9 di ogni anno per gli alunni frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado; per i soggetti portatori di handicap che frequentano i Centri Socio-Educativi o Centri di Riabilitazione di cui al precedente art. 11 dovrà essere prodotta entro il 30.01 dell'anno successivo a quello in cui hanno usufruito delle prestazioni.

A corredo delle istanze il richiedente dovrà produrre:

- 1) Certificato rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 o copia autenticata del verbale della Commissione Sanitaria attestante la tipologia e la gravità dell'handicap in relazione al trasporto a scuola, in Centri Riabilitativi o Centri Socio-Educativi.
- 2) Stato di famiglia o autocertificazione ai sensi della legge 15/86;
- 3) Certificato di frequenza relativo all'anno scolastico per cui si chiede il contributo o di frequenza dei Centri Socio-Educativi o Centri Riabilitativi. Nella suddetta certificazione devono essere specificati i giorni di effettiva frequenza.
- 4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
  - a) la non fruizione a titolo gratuito del Servizio di Trasporto da parte di Enti, Organizzazioni etc, sia pubblici che privati;
  - b) Di non aver presentato analoga richiesta o ricevuto alcun contributo allo stesso titolo da parte di Enti pubblici o privati per l'anno in cui si chiede il contributo.

## **Art. 15**

### **PREDISPOSIZIONE APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO**

Il competente Ufficio del Settore Servizi Sociali, entro giorni 60 dell'acquisizione delle istanze predisporrà l'elenco dei richiedenti aventi diritto al beneficio con l'indicazione della misura del contributo spettante a ciascun beneficiario.

Con successivo provvedimento sindacale verrà approvato l'elenco dei beneficiari, la misura del contributo e la erogazione degli stessi entro i limiti di spesa consentiti dai fondi disponibili.